

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1104)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 10 maggio 1973  
(V. Stampato n. 1892)*

**presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

**dal Ministro dell'Interno**

(RUMOR)

**dal Ministro delle Finanze**

(VALSECCHI)

**dal Ministro della Pubblica Istruzione**

(SCALFARO)

**dal Ministro dei Lavori Pubblici**

(GULLOTTI)

**dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(FERRI)

**e dal Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(COPPO)

**di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(TAVIANI)

**e col Ministro del Tesoro**

(MALAGODI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 maggio 1973*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge  
16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle  
popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, del-  
l'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-  
dicembre 1972 nonchè norme per accelerare l'opera di  
ricostruzione di Tuscania

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Toscana, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 2,

la lettera *b*) è sostituita con la seguente:

« *b*) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi »;

alla lettera *c*) è soppressa la parola: « urbani »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche. Le opere di ripristino previste dalle lettere *b*) e *c*) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate ».

All'articolo 3, al secondo comma, le parole: « articolo 2 » sono sostituite con le parole: « articolo 20 ».

All'articolo 4,

al primo comma, le parole: « 30 giugno 1973 » sono sostituite con le parole: « 31 ot-

tobre 1973 »; e le parole: « 31 dicembre 1973 » sono sostituite con le parole: « 28 febbraio 1974 »;

dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« Il termine del 30 giugno 1973, stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, per la presentazione delle perizie giurate a corredo delle domande per ottenere i benefici per la riparazione o ricostruzione degli edifici di proprietà privata, danneggiati dal sisma, è prorogato al 31 dicembre 1974, salvo quanto stabilito nel successivo comma.

Per gli edifici di proprietà privata, compresi nell'ambito del centro storico delimitato dal vigente piano regolatore generale della città di Ancona, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, le perizie e la ulteriore documentazione dovranno pervenire al competente ufficio del genio civile entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Marche del decreto di approvazione del piano particolareggiato nel cui ambito gli edifici sono compresi, fatta salva la data del 31 dicembre 1974, se più favorevole »;

dopo il quarto comma è aggiunto il seguente:

« I proprietari che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del novembre-dicembre 1972 prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 entro i termini indicati nel primo comma del presente articolo. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del genio civile »;

al quinto comma, le parole: « secondo comma » sono sostituite con le parole: « quarto comma ».

All'articolo 5,

al secondo comma, le parole: « 30 giugno 1973 », sono sostituite con le parole: « 31 ottobre 1973 »;

sono aggiunti i seguenti commi:

« La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1973 di lire 5.000 milioni.

La predetta somma di lire 5.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato " Fondo di solidarietà nazionale " aperto presso la Tesoreria centrale ».

All'articolo 6, al terzo comma, sono aggiunte le parole: « sulla base di un programma di ripartizione concordato con le regioni interessate ».

L'articolo 7 è sostituito con il seguente:

« È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1.750 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno, di lire 800 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata e di lire 450 milioni, di cui 225 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia e 225 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Teramo, per la realizzazione di programmi costruttivi di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza tetto, a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972.

La somma di lire 3.000 milioni per far fronte all'onere di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1974.

Le opere previste nei programmi di cui al primo comma possono essere realizzate dagli istituti autonomi per le case popolari delle rispettive province previe intese con il comune interessato e con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche al di fuori dei piani di

zona approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nei comuni invece sprovvisti di strumento urbanistico, i programmi costruttivi di cui al primo comma possono essere realizzati dagli istituti autonomi per le case popolari in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e alle limitazioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 novembre 1968, per le abitazioni eseguite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676 ».

All'articolo 11, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri di cui al precedente comma, che, in conseguenza degli eventi sismici, hanno sospeso le attività di cura o hanno dovuto ridurre il numero dei posti-letto per inagibilità degli edifici destinati al ricovero e ai servizi sanitari, un mutuo trentacinquennale di importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minori entrate per rette di degenza verificatesi negli anni 1972 e 1973, rispetto all'anno 1971.

Tali mutui e quelli concessi ai sensi dell'articolo 40-ter del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono assistiti dalla garanzia dello Stato ».

All'articolo 14,

al primo comma, è aggiunto il seguente periodo: « Dalle somme destinate alla sovrintendenza ai monumenti 200 milioni sono destinati al consolidamento delle torri medioevali lungo la Valnerina da Ferantillo a Visso »;

dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

« È altresì autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere per l'anno finanziario 1973 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per provvedere alle spese ed ai contributi per il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico o artistico di Tuscania »;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le somme non utilizzate nell'anno di competenza potranno essere utilizzate nell'anno finanziario successivo ».

All'articolo 15,

al primo comma, dopo le parole: « mutui agevolati », sono aggiunte le parole: « nel limite massimo di 12 milioni per unità immobiliare »;

al decimo comma, le parole: « 250 milioni » sono sostituite con le parole: « 500 milioni »;

all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « fatta eccezione per le prime tre unità immobiliari di proprietà di ciascun richiedente, per le quali il mutuo potrà essere concesso ad integrazione del contributo di cui all'articolo 3, in misura pari alla differenza tra il limite di cui al primo comma e l'ammontare del contributo stesso ».

All'articolo 16, al secondo comma, dopo le parole: « Ministero dei lavori pubblici », sono aggiunte le parole: « senza ulteriore assenso del Ministero del tesoro ».

Dopo l'articolo 18, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 18-bis. — Ai territori dell'anconetano, colpiti dal sisma di cui ai decreti-legge 4 marzo 1972, n. 25, 30 giugno 1972, n. 266, e 6 ottobre 1972, n. 552 e relative leggi di conversione, sono estese le provvidenze contenute negli articoli 17 e 18 del presente decreto.

Art. 18-ter. - (*Interventi nei centri storici*). — Per gli interventi nei centri storici dei comuni di cui all'elenco A allegato, si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo II del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

I centri storici saranno delimitati con decreto del presidente della regione competente per territorio su proposta dei comuni in-

teressati e sentite le competenti sovrintendenze ai monumenti ».

Gli articoli 19, 20, 21 e 22 sono soppressi.

Dopo l'articolo 29 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 29-bis. — È assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 250 milioni annui per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri uffici, alle necessità derivanti dagli accertamenti dei danni e dall'espletamento di tutte le pratiche relative agli indennizzi e alla esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, colpiti dal sisma in relazione al decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, numero 734, e al presente decreto.

Art. 29-ter. — Il penultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente:

” All'uopo lo Stato metterà a disposizione della Regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1991 e quello di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1992. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato ” ».

Dopo l'articolo 39, sono aggiunti i seguenti:

« Art. 39-bis. — L'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, numero 288, è sostituito dal seguente:

” In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 nei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Piansano e Tessenano della provincia di Viterbo e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Mi-

nistero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a sua cura e spesa:

a) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di parchi e giardini, di strade e piazze, di edifici di culto, di musei, di ambulatori, di infermerie, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, nonchè al ripristino degli arredi, delle apparecchiature, delle attrezzature degli edifici stessi, che siano stati distrutti o danneggiati;

b) alla formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Toscana ed alla esecuzione delle opere di intervento ad esso connesse, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

c) alla formazione di un piano delle zone destinate alla edilizia economica popolare ed alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione ed allacciamento necessarie all'attuazione di tale piano nel suo complesso, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

d) al consolidamento dell'abitato di Toscana, ai sensi della legge 5 luglio 1908, n. 445, contemporaneamente alla riparazione o ricostruzione degli edifici;

e) alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e di locali da adibire ad attività commerciale, artigianale e professionale, nonchè alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primarie e secondarie oltrechè nelle zone di nuovi insediamenti urbani destinate alle famiglie senza tetto, anche nelle zone di insediamento per attività industriali ed artigiane previste nei piani regolatori generali e nei programmi di fabbricazione dei comuni elencati al primo capoverso del presente articolo;

f) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà privata o di enti pubblici;

g) al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di opere di edilizia sociale;



*h)* alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione riferita allo stato pre-sisma;

*h-bis)* alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato, di alloggi dell'Istituto provinciale autonomo delle case popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione INA-Casa e dei lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676;

*i)* a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonchè a rilievi e progettazioni inerenti alla sistemazione urbanistica di cui ai successivi articoli, nonchè a studi e progettazioni di opere previste nelle vigenti leggi, in particolare di quelle relative al centro storico di Tuscania;

*l)* al pagamento delle espropriazioni necessarie all'attuazione dei piani di cui ai paragrafi precedenti *b)* e *c)*.

La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti.

Le opere previste nel presente articolo vengono realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativo-economica delle opere, nonchè la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al successivo articolo 6, è demandata, in deroga ai limiti di competenza per valore, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per il Lazio e l'Umbria".

Art. 39-ter. — Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

"L'amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione ed all'attuazione del piano di ricostruzione e restauro del centro storico di Tuscania, colpito dal sisma, nonchè alla formazione del piano per il ri-

sanamento igienico e la ristrutturazione urbanistico-edilizia di tale centro in relazione ai suoi valori ambientali. Tutti gli interventi relativi, di qualsiasi genere e natura, sono effettuati a spesa dello Stato”.

Art. 39-*quater*. — L'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, numero 288, è sostituito dal seguente:

” I contributi previsti dalla lettera *h*) dell'articolo 4 per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da presentarsi ai competenti uffici del genio civile:

*a*) nella misura del 90 per cento quando si tratta di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di 5 vani ed accessori;

*b*) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di 6 o 7 vani ed accessori;

*c*) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

Qualora si tratti di edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Tuscania, lo Stato interviene, a suo totale carico, in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa risultante dalla perizia. Per la residua parte effettivamente occorsa, sono concessi contributi nella misura unica dell'85 per cento.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile. Le perizie dei lavori da eseguire, redatte dai tecnici iscritti negli albi professionali e giurate avanti al cancelliere della pretura competente per territorio, e tutte le altre documentazioni a corredo, possono essere non contestuali alle domande.

La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fat-

ta salva la spettanza e la determinazione della misura del contributo.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della commisurazione del contributo, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano e queste siano state distrutte o perdute, provvedono gli uffici tecnici erariali a richiesta dei competenti uffici del genio civile.

Anche in pendenza della emanazione e registrazione dei decreti di concessione dei contributi, il provveditorato regionale alle opere pubbliche corrisponde, ai proprietari che ne facciano richiesta, anticipazioni al 75 per cento del contributo agli stessi spettante e della eventuale spesa a totale carico dello Stato risultante dalla perizia giurata entro 60 giorni dalla richiesta medesima, nei limiti delle disponibilità finanziarie.

La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di interesse storico, artistico e monumentale, siti nel centro storico di Tuscania, il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benestare della sovrintendenza ai monumenti per il Lazio".

Art. 39-*quinquies*. — All'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunti i seguenti commi:

" Ove tra i proprietari delle varie unità immobiliari costituenti un comparto non vi sia unanimità di consensi per la riparazione o ricostruzione degli edifici, sarà sufficiente e vincolante per i dissenzienti l'assenso dei proprietari costituenti i due terzi dell'intera consistenza del comparto, determinata sulla base delle singole perizie giurate dei lavori da eseguire riferite all'intero comparto.

Qualora non venga raggiunto accordo, calcolato come al precedente comma, il comune di Tuscania avrà facoltà di procedere a norma dell'articolo 23 della legge 17 luglio 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed

integrazioni, ovvero sostituirsi ai proprietari interessati mediante l'occupazione temporanea degli immobili. In tale ultima ipotesi, i proprietari sono tenuti al rimborso in una unica soluzione della spesa sostenuta dal comune, fatti salvi, in caso di inadempienza, i provvedimenti esecutivi di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639”.

Art. 39-*sexies*. — Alla fine dell'articolo 21 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le seguenti parole:

” e l'allacciamento degli scarichi alla rete fognante principale cittadina completo di idonei impianti di depurazione ”.

Art. 39-*septies*. — Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina le condizioni e modalità per l'utilizzo del fondo speciale di cui all'articolo 37-*ter* del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288.

Ai fini della costituzione del fondo di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

All'onere di lire 200 milioni si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

All'articolo 40, al primo comma, le parole: « 25.000 milioni », sono sostituite con le parole: « 32.000 milioni »; le parole: « 10.000 milioni », sono sostituite con le parole: « 15.000 milioni », e le parole: « 1.000 milioni », sono sostituite con le parole: « 3.000 milioni ».

Nell'elenco A allegato è aggiunto il comune di Pietralunga in provincia di Perugia.

**DECRETO-LEGGE**

ALLEGATO

## TESTO DEL DECRETO-LEGGE

*Decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 20 marzo 1973.*

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di disporre provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpiti dal terremoto nel novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Toscana;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per l'interno, per le finanze, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

DECRETA:

*(Interventi di pronto soccorso).*

## ARTICOLO 1.

Per provvedere alle necessità urgenti a seguito dei movimenti sismici verificatisi nel novembre-dicembre 1972 nei comuni delle province di Ascoli Piceno, Macerata, Perugia, Teramo e Rieti, di cui agli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto-legge, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, quale risulta modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

Agli interventi da eseguirsi ai sensi del precedente comma provvedono gli enti regione Marche, Umbria, Abruzzi e Lazio, ai sensi dell'articolo 13, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in base alle norme del decreto luogotenenziale 12 aprile 1948, n. 1010, entro i limiti delle somme che a detti enti saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici.

*(Opere pubbliche ed abitati).*

## ARTICOLO 2.

In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel novembre e dicembre 1972 nei comuni indicati negli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto, sono autorizzati interventi relativi:

- a*) al ripristino dei danni alle opere di conto dello Stato;
- b*) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature, di ospedali, di edifici scolastici e scuole materne, di strade e di ogni altra opera d'interesse degli enti locali;

ALLEGATO

TESTO COMPRENDEnte LE MODIFICAZIONI  
APPROVATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

*(Interventi di pronto soccorso).*

ARTICOLO 1.

*Identico.*

*(Opere pubbliche ed abitati).*

ARTICOLO 2.

*Identico:*

*a) identica;*

*b) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici o di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie, di edifici scolastici e di scuole materne, di strade e piazze, di edifici di culto, di*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

c) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati urbani di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

d) all'onere occorrente per il pagamento delle indennità di espropriazione.

### ARTICOLO 3.

I contributi previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 per la riparazione, comprese le riparazioni organiche previste dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, dei fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione, sono concessi, per ciascuna unità immobiliare distrutta o danneggiata, sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia redatta dal tecnico iscritto nell'albo professionale e giurata avanti al cancelliere della pretura competente per territorio.

La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo nei limiti come appresso indicati:

a) nella misura del 90 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di tre vani ed accessori;

b) nella misura dell'80 per cento, quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di quattro o cinque vani ed accessori;

c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati, agli effetti del comma precedente, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano o queste siano distrutte o perdute, provvede l'ufficio tecnico erariale.

L'ammontare dei contributi di cui ai commi precedenti non può superare la somma di lire 5 milioni per ciascuna unità immobiliare.

Il limite indicato nel precedente comma non si applica per la riparazione o ricostruzione di alloggi di proprietà degli enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia economica e popolare e degli edifici privati di interesse storico, artistico e monumentale.

### ARTICOLO 4.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal precedente articolo 3 debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 30 giugno 1973. Le perizie e l'ulteriore documentazione, a



## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi;

c) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione;

d) *identica*.

La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti, nell'ambito delle norme urbanistiche. Le opere di ripristino previste dalle lettere b) e c) del presente articolo possono essere realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

## ARTICOLO 3.

*Identico.*

La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, esclusi quelli che comportano interventi organici, ai sensi dell'articolo 20 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la procedura dei commi successivi per la determinazione e concessione del contributo nei limiti come appresso indicati:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## ARTICOLO 4.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal precedente articolo 3 debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 ottobre 1973. Le perizie e l'ulteriore documentazione, a corredo

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

corredo delle predette domande, debbono essere presentate entro il successivo termine del 31 dicembre 1973.

Per gli edifici privati di interesse storico, artistico o monumentale, la perizia dei relativi lavori deve essere approvata d'intesa con la competente sovrintendenza ai monumenti.

Ai proprietari che ne facciano richiesta possono essere corrisposte anticipazioni pari al 50 per cento del contributo dello Stato.

La residua parte del contributo sarà corrisposta solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile.

Per i lavori relativi agli edifici di cui al secondo comma del presente articolo, il certificato deve essere preceduto dal benestare della sovrintendenza ai monumenti.

#### ARTICOLO 5.

Per i fabbricati rurali si applicano le provvidenze di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364.

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla predetta legge, devono essere presentate entro il 30 giugno 1973.

#### ARTICOLO 6.

Per gli interventi derivanti dall'applicazione dell'articolo 2 e dell'articolo 3 del presente decreto, è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

delle predette domande, debbono essere presentate entro il successivo termine del 28 febbraio 1974.

Il termine del 30 giugno 1973, stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, per la presentazione delle perizie giurate a corredo delle domande per ottenere i benefici per la riparazione o ricostruzione degli edifici di proprietà privata, danneggiati dal sisma, è prorogato al 31 dicembre 1974, salvo quanto stabilito nel successivo comma.

Per gli edifici di proprietà privata, compresi nell'ambito del centro storico delimitato dal vigente piano regolatore generale della città di Ancona, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, le perizie e la ulteriore documentazione dovranno pervenire al competente ufficio del genio civile entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della regione Marche del decreto di approvazione del piano particolareggiato nel cui ambito gli edifici sono compresi, fatta salva la data del 31 dicembre 1974, se più favorevole.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

I proprietari, che abbiano iniziato o eseguito le riparazioni o la ricostruzione degli immobili danneggiati dal terremoto del novembre-dicembre 1972 prima dell'entrata in vigore del presente decreto, possono chiedere di essere ammessi al godimento dei benefici previsti dalla lettera c) dell'articolo 2 entro i termini indicati nel primo comma del presente articolo. L'apposita perizia di spesa è approvata dai competenti uffici del genio civile.

Per i lavori relativi agli edifici di cui al quarto comma del presente articolo, il certificato deve essere preceduto dal benestare della sovrintendenza ai monumenti.

#### ARTICOLO 5.

*Identico.*

Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla predetta legge, devono essere presentate entro il 31 ottobre 1973.

La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura è incrementata per l'anno 1973 di lire 5.000 milioni.

La predetta somma di lire 5.000 milioni sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere versata all'apposito conto corrente denominato « Fondo di solidarietà nazionale » aperto presso la Tesoreria centrale.

#### ARTICOLO 6.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1975.

Con il finanziamento di cui sopra lo Stato provvede alla esecuzione delle opere di sua competenza, in base all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8.

Per la parte relativa alle opere trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, provvedono le rispettive Regioni in attuazione dell'articolo 13, lettera *a*) dello stesso decreto n. 8, entro i limiti delle somme che saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici agli enti regione.

(*Edilizia economica e popolare*).

#### ARTICOLO 7.

È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1.000 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno e di lire 500 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata, per la realizzazione di programmi costruttivi di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza tetto a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972.

La somma di lire 1.500 milioni per far fronte all'onere di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1973.

(*Edilizia scolastica*).

#### ARTICOLO 8.

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 e di lire 1.000 milioni nell'anno finanziario 1975, per l'esecuzione, a termini dell'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641, di opere di edilizia scolastica, comprese le opere destinate alle scuole materne, di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 444, nei comuni indicati negli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto-legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

*Identico.*

Per la parte relativa alle opere trasferite alla Regione ai sensi dell'articolo 2 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, provvedono le rispettive Regioni in attuazione dell'articolo 13, lettera a) dello stesso decreto n. 8, entro i limiti delle somme che saranno assegnate dal Ministero dei lavori pubblici agli enti regione sulla base di un programma di ripartizione concordato con le regioni interessate.

*(Edilizia economica e popolare).*

#### ARTICOLO 7.

È concessa una sovvenzione straordinaria di lire 1.750 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Ascoli Piceno, di lire 800 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Macerata e di lire 450 milioni, di cui 225 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Perugia e 225 milioni all'Istituto autonomo per le case popolari di Teramo, per la realizzazione di programmi costruttivi di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza tetto, a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972.

La somma di lire 3.000 milioni per far fronte all'onere di cui al precedente comma è iscritta nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1973 e di lire 1.500 milioni per l'anno finanziario 1974.

Le opere previste nei programmi di cui al primo comma possono essere realizzate dagli Istituti autonomi per le case popolari delle rispettive province previe intese con il comune interessato e con la procedura stabilita dall'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, anche al di fuori dei piani di zona approvati ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167.

Nei comuni invece sprovvisti di strumento urbanistico, i programmi costruttivi di cui al primo comma possono essere realizzati dagli Istituti autonomi per le case popolari in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e alle limitazioni previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 novembre 1968, per le abitazioni eseguite ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676.

*(Edilizia scolastica).*

#### ARTICOLO 8.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(*Edilizia universitaria*).

ARTICOLO 9.

È autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 per contributi da assegnare alle università di Camerino e di Macerata per la riparazione ed il consolidamento degli edifici universitari danneggiati dal terremoto.

(*Assistenza scolastica*).

ARTICOLO 10.

È autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1973 per essere assegnata alla regione Marche quale contributo straordinario per gli interventi in materia di assistenza scolastica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, in favore degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado compresi nei comuni delle province di Ascoli Piceno e Macerata di cui agli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto.

Per corrispondere alle esigenze degli alunni delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado compresi nei comuni di cui agli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto è iscritta, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1973, la somma di lire 500 milioni per contributi:

- a*) ai patronati scolastici, per lo svolgimento di doposcuola (250 milioni);
- b*) alle casse scolastiche delle scuole medie statali, per attività integrative (100 milioni);
- c*) alle casse scolastiche delle scuole statali di istruzione secondaria superiore ed artistica, per attività integrative scolastiche (150 milioni).

(*Edilizia ospedaliera*).

ARTICOLO 11.

Per far fronte a particolari ed urgenti situazioni determinate da esigenze sanitarie nel settore ospedaliero nei comuni di Ascoli Piceno, Amandola, Sarnano e San Ginesio è autorizzato, nell'anno finanziario 1973, il limite di impegno di lire 250 milioni che sarà utilizzato dal Ministero dei lavori pubblici per la concessione di contributi nella spesa occorrente per lavori di riparazione e di completamento di ospedali.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

*(Edilizia universitaria).*

ARTICOLO 9.

*Identico.*

*(Assistenza scolastica).*

ARTICOLO 10.

*Identico.*

*(Edilizia ospedaliera).*

ARTICOLO 11.

*Identico.*

La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere agli enti ospedalieri di cui al precedente comma, che, in conseguenza degli eventi sismici, hanno sospeso le attività di cura o hanno dovuto ridurre il numero dei posti-letto per inagibilità degli edifici destinati al ricovero e ai servizi sanitari, un mutuo trentacinquennale di importo pari al 50 per cento dell'ammontare delle minori entrate per rette di degenza verificatesi negli anni 1972 e 1973, rispetto all'anno 1971.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Le annualità necessarie per il pagamento dei contributi ai sensi dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1965, n. 574, e degli articoli 3 delle leggi 5 febbraio 1968, n. 82, e 20 giugno 1969, n. 383, saranno stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, a decorrere dall'anno finanziario 1973.

#### ARTICOLO 12.

Per la riparazione e il completamento dell'ospedale di Ascoli Piceno è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni da iscriverne nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973 e 1974 e di lire 500 milioni per l'anno finanziario 1975.

(*Edilizia antisismica*).

#### ARTICOLO 13.

Per i comuni delle regioni Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio inclusi nell'elenco delle località sismiche, è consentito derogare alle norme di cui alla legge 25 novembre 1962, n. 1684, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle norme dei regolamenti di edilizia comunale quando ciò si renda necessario per attuare gli interventi nel settore della ricostruzione previsti dal presente decreto.

La deroga deve essere richiesta per il tramite dell'ufficio del genio civile al Ministero dei lavori pubblici che la può autorizzare, previo parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, il quale potrà imporre l'adozione di particolari cautele.

(*Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico*).

#### ARTICOLO 14.

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscriverne in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e di lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1973 e 1974 nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro di rispettiva competenza del patrimonio monumentale, archeologico, storico o artistico nei comuni di cui agli elenchi A e B allegati al presente decreto.

Per quanto attiene ai lavori di competenza delle soprintendenze ai monumenti, alle gallerie ed alle antichità e dell'Istituto centrale del restauro



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Tali mutui e quelli concessi ai sensi dell'articolo 40-ter del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, sono assistiti dalla garanzia dello Stato.

*Identico.*

ARTICOLO 12.

*Identico.*

(*Edilizia antisismica*).

ARTICOLO 13.

*Identico.*

(*Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico*).

ARTICOLO 14.

È autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1973, 1974 e 1975 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione e di lire 1.000 milioni in ciascuno degli anni 1973 e 1974 nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per provvedere alle spese ed ai contributi per il ripristino ed il restauro di rispettiva competenza del patrimonio monumentale, archeologico, storico o artistico nei comuni di cui agli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto. Dalle somme destinate alla sovrintendenza ai monumenti 200 milioni sono destinati al consolidamento delle torri medioevali lungo la Valnerina da Ferantillo a Visso.

È altresì autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere per l'anno finanziario 1973 nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per provvedere alle spese ed ai contributi per il restauro del patrimonio monumentale, archeologico, storico o artistico di Toscana.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

sono qualificati come urgenti ai sensi dell'articolo 6 del regolamento approvato con regio decreto 22 aprile 1886, n. 3859.

*(Mutui agevolati per la ricostruzione di immobili).*

#### ARTICOLO 15.

Gli istituti di credito fondiario ed edilizio, da designarsi con decreto del Ministro del tesoro, sono autorizzati ad emettere cartelle fondiarie fino all'importo massimo di lire trenta miliardi per la concessione di mutui agevolati a favore di enti, associazioni, cooperative, condominii, imprese e privati cittadini per il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprietà danneggiati o distrutti dal terremoto nei comuni di cui agli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto-legge.

I mutui di cui al comma precedente devono essere ammortizzati entro il termine massimo di 20 anni, con facoltà di estinzione anticipata, e non possono gravare sui mutuatari per interessi, diritti, commissioni, oneri fiscali e vari, compreso lo scarto cartelle, nonché spese accessorie, in misura superiore al 5,50 per cento, compreso il rimborso del capitale.

I mutui suddetti possono essere concessi anche dietro ipoteca sull'immobile di secondo grado, purché l'importo complessivo dei capitali garantiti da entrambe le iscrizioni ipotecarie non ecceda il 75 per cento del valore cauzionale attribuibile all'immobile a lavori ultimati. I mutui stessi non possono, comunque, eccedere il 100 per cento dell'ammontare dei lavori occorrenti al ripristino dello stabile, fermo restando il predetto limite di finanziamento del 75 per cento.

I mutui accordati dagli istituti di credito di cui al primo comma del presente articolo sono garantiti dallo Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi nella misura del 44 per cento dell'importo del mutuo stesso.

La garanzia dello Stato, nei limiti suddetti diventerà operante entro 120 giorni dalla conclusione dell'esecuzione immobiliare nei confronti del mutuatario inadempiente, ove l'istituto mutuante dovesse restare incapiente del suo credito, e ciò purché l'istituto stesso abbia iniziato gli atti esecutivi entro un anno dal verificarsi della insolvenza.

Gli eventuali oneri derivanti dalla garanzia statale graveranno su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973 e successivi.

Per consentire la concessione dei mutui al tasso agevolato indicato al secondo comma del presente articolo è corrisposto agli istituti di credito di cui al primo comma un contributo pari alla differenza tra il costo effettivo dell'operazione di mutuo e l'onere assunto dal mutuatario.

Il costo effettivo dell'operazione di mutuo è stabilito semestralmente con decreto del Ministro del tesoro.

La concessione del contributo è disposta con decreti del presidente della regione competente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria tecnico-legale, nonché delle proposte conclusive formulate su ciascuna domanda di mutuo dagli istituti di credito interessati.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

Le somme non utilizzate nell'anno di competenza potranno essere utilizzate nell'anno finanziario successivo.

*(Mutui agevolati per la ricostruzione di immobili).*

ARTICOLO 15.

Gli istituti di credito fondiario ed edilizio, da designarsi con decreto del Ministro del tesoro, sono autorizzati ad emettere cartelle fondiarie fino all'importo massimo di lire trenta miliardi per la concessione di mutui agevolati, nel limite massimo di 12 milioni per unità immobiliare, a favore di enti, associazioni, cooperative, condomini, imprese e privati cittadini per il ripristino o la ricostruzione di immobili di loro proprietà danneggiati o distrutti dal terremoto nei comuni di cui agli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto-legge.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Per la concessione del contributo di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 250 milioni da iscrivere, a decorrere dall'anno finanziario 1973, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici il quale metterà a disposizione delle regioni interessate l'importo annuo relativo alle somme loro assegnate.

La parte di tali somme eventualmente non utilizzate per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato.

La concessione dei mutui edilizi agevolati è subordinata alla rinuncia, da parte dei richiedenti, a qualsiasi altra forma di contributo a fondo perduto prevista dal presente decreto per i danneggiati dal terremoto.

#### ARTICOLO 16.

Tutti i piani di ricostruzione di cui alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, dei comuni indicati negli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto-legge, non realizzati o realizzati in parte, conservano la loro efficacia a tutto il 31 dicembre 1975, ancorché scaduti.

Per l'esecuzione dei lavori occorrenti per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni di cui al precedente comma il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere il limite di impegno per il pagamento in annualità trentennali, di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975, 1976 e 1977. Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alla iscrizione dell'esercizio successivo.

Le somme occorrenti per il pagamento delle annualità di cui sopra saranno iscritte in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1974 e corrispondenti degli esercizi successivi.

#### ARTICOLO 17.

Per la realizzazione del programma costruttivo di alloggi da destinare ai sinistrati rimasti senza tetto a seguito del terremoto del novembre-dicembre 1972 nei comuni di cui agli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto è consentita deroga al limite massimo fissato dall'articolo 3 della legge 18 aprile 1962, n. 167, modificato dall'articolo 29 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'autorizzazione alla deroga di cui al primo comma viene concessa dalle Regioni competenti.

Gli uffici tecnici erariali sono autorizzati a rilasciare gratuitamente ai comuni interessati le planimetrie del nuovo catasto edilizio urbano relative a ciascuna unità immobiliare e gli attestati di tutte le partite relative agli immobili di cui al primo comma.

#### ARTICOLO 18.

I lavori da eseguire in base al presente decreto sono di pubblica utilità e riconosciuti indifferibili e urgenti a tutti gli effetti di legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

Per la concessione del contributo di cui al presente articolo è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 500 milioni da iscrivere, a decorrere dall'anno finanziario 1973, nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici il quale metterà a disposizione delle regioni interessate l'importo annuo relativo alle somme loro assegnate.

*Identico.*

La concessione dei mutui edilizi agevolati è subordinata alla rinuncia, da parte dei richiedenti, a qualsiasi altra forma di contributo a fondo perduto prevista dal presente decreto per i danneggiati dal terremoto, fatta eccezione per le prime tre unità immobiliari di proprietà di ciascun richiedente, per le quali il mutuo potrà essere concesso ad integrazione del contributo di cui all'articolo 3, in misura pari alla differenza tra il limite di cui al primo comma e l'ammontare del contributo stesso.

#### ARTICOLO 16.

*Identico.*

Per l'esecuzione dei lavori occorrenti per l'attuazione dei piani di ricostruzione dei comuni di cui al precedente comma il Ministero dei lavori pubblici, senza ulteriore assenso del Ministero del tesoro, è autorizzato ad assumere il limite di impegno per il pagamento in annualità trentennali, di lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1974, 1975, 1976 e 1977. Le somme non utilizzate per impegni nei suddetti esercizi saranno portate in aumento alla iscrizione dell'esercizio successivo.

*Identico.*

#### ARTICOLO 17.

*Identico.*

#### ARTICOLO 18.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

*(Case per lavoratori).*

**ARTICOLO 19.**

Il comitato centrale previsto dall'articolo 13 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, è autorizzato ad effettuare uno stanziamento straordinario, entro i limiti delle necessità accertate, nell'ambito del programma di cui all'articolo 14, ed in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 15 della legge stessa, per l'immediata esecuzione di un programma di costruzioni nei comuni di cui agli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto.

**ARTICOLO 20.**

La Gestione case per lavoratori è autorizzata a deliberare, derogando, ove occorra, alle vigenti disposizioni, le procedure e le modalità più idonee per l'immediata esecuzione dei programmi di costruzione straordinari approvati, di cui al precedente articolo 19, e le norme necessarie per consentire l'assegnazione degli alloggi anche a lavoratori non soggetti a contribuzione, nonché per la sollecita consegna degli alloggi stessi.

**ARTICOLO 21.**

Per la realizzazione degli alloggi di cui ai precedenti articoli 19 e 20 la Gestione case per lavoratori è autorizzata a sostenere le spese per le opere di urbanizzazione primaria indicate nella legge 29 settembre 1964, n. 847, occorrenti ad assicurare l'agibilità degli alloggi, nonché le opere di urbanizzazione secondaria ritenute essenziali.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

**ARTICOLO 18-bis.**

Ai territori dell'anconetano, colpiti dal sisma di cui ai decreti-legge 4 marzo 1972, n. 25, 30 giugno 1972, n. 266, e 6 ottobre 1972, n. 552, e relative leggi di conversione, sono estese le provvidenze contenute negli articoli 17 e 18 del presente decreto.

*(Interventi nei centri storici).*

**ARTICOLO 18-ter.**

Per gli interventi nei centri storici dei comuni di cui all'elenco *A* allegato, si applicano, in quanto compatibili, le norme del titolo II del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito con modificazioni nella legge 2 dicembre 1972, n. 734.

I centri storici saranno delimitati con decreto del presidente della regione competente per territorio su proposta dei comuni interessati e sentite le competenti sovrintendenze ai monumenti.

*(Case per lavoratori).*

**ARTICOLO 19.**

**Soppresso.**

**ARTICOLO 20.**

**Soppresso.**

**ARTICOLO 21.**

**Soppresso.**

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### ARTICOLO 22.

Gli alloggi costruiti a norma del presente decreto sono assegnati in ogni caso, con precedenza assoluta, a coloro che abbiano avuto l'alloggio distrutto o comunque dichiarato inabitabile in conseguenza all'evento calamitoso. La Gestione case per lavoratori è autorizzata a fissare, in deroga alle vigenti disposizioni quote di ammortamento e canoni di locazione stabiliti anche con riferimento alla capacità economica media degli assegnatari, purché essi non risultino iscritti per l'anno 1972 o per gli anni successivi nei ruoli dell'imposta complementare.

(*Contributi alle imprese*).

#### ARTICOLO 23.

Alle piccole e medie imprese industriali, nonché alle imprese commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termo-minerali e dello spettacolo, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici di cui al precedente articolo 1, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni indicati negli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto, è corrisposto un contributo a fondo perduto fino a lire 300.000.

Il contributo di cui al comma precedente è corrisposto su domanda delle imprese interessate, vistata dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per territorio.

Qualora l'impresa non sia iscritta nei relativi albi la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dovrà procedere ad accertamenti di fatto.

Il contributo è corrisposto dalle prefetture sui fondi che saranno ad esse somministrati con ordini di accreditamento, commutabili in quietanza di contabilità speciale intestati alle medesime, dell'importo massimo di lire 100.000.000 che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad emettere anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 59 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 200 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1973.

#### ARTICOLO 24.

Le imprese industriali, commerciali ed artigiane, alberghiere, turistiche, termo-minerali e dello spettacolo e tutte le altre categorie di beneficiari previste dal decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, che abbiano subito danni in conseguenza degli eventi sismici presi in considerazione dal presente decreto-legge, aventi sedi, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri, esercizi, ecc. nei comuni indicati negli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto-legge, sono ammesse ai benefici previsti dalle disposizioni richiamate negli articoli 22, 23, 24 e 26 del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1969, n. 7.



(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

ARTICOLO 22.

**Soppresso.**

(Contributi alle imprese).

ARTICOLO 23.

*Identico.*

ARTICOLO 24.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

La qualità di impresa danneggiata è accertata dalla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Le scadenze indicate nell'articolo 43 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono sostituite dalle scadenze relative agli anni 1973, 1974 e 1975.

#### ARTICOLO 25.

Ai fini della concessione delle provvidenze previste dagli articoli 23 e 24 le imprese devono presentare alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura domanda in carta libera entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

#### ARTICOLO 26.

Per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine di cui al precedente articolo 24 saranno utilizzati il fondo di garanzia istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'articolo 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, in legge 23 dicembre 1966, n. 1142, nonché il fondo centrale di garanzia esistente presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di cui alla legge 14 ottobre 1964, n. 1068.

Per il concorso statale nel pagamento degli interessi saranno utilizzati il fondo istituito presso l'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale) con l'articolo 31 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142, nonché il fondo per il concorso statale per il pagamento degli interessi esistente presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

(*Interventi assistenziali*).

#### ARTICOLO 27.

È autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973 per provvedere ai seguenti interventi immediati:

a) interventi assistenziali per esigenze di carattere straordinario . . . . .	L. 3.000.000.000
b) assistenza in natura . . . . .	L. 300.000.000

(*Contributi e sovvenzioni ai comuni e alle province*).

#### ARTICOLO 28.

È autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni che sarà iscritta al capitolo 1181 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno 1973, per la erogazione di contributi e sovvenzioni e per provvidenze

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 25.

*Identico.*

ARTICOLO 26.

*Identico.*

*(Interventi assistenziali).*

ARTICOLO 27.

*Identico.*

*(Contributi e sovvenzioni ai comuni e alle province).*

ARTICOLO 28.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

contingenti a favore delle amministrazioni provinciali e dei comuni delle province di Ascoli Piceno e di Macerata, Perugia, Teramo e Rieti per gli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.

(*Contributo alla protezione civile*).

ARTICOLO 29.

È autorizzata la spesa di lire 500 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1973, per provvedere a spese inerenti al ripristino di scorte e dotazioni per i servizi della protezione civile impiegati nelle zone colpite dagli eventi calamitosi di cui all'articolo 1.

(*Agevolazioni tributarie*).

ARTICOLO 30.

Nei comuni indicati nell'elenco allegato A al presente decreto è ammesso alla registrazione qualunque atto senza le penalità dovute per avvenuto decorso dei termini che siano venuti a scadere nel periodo dal 24 novembre 1972 al 30 gennaio 1973, sempre che la presentazione dell'atto per la registrazione avvenga entro i venti giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

(*Contributo alla protezione civile*).

ARTICOLO 29.

*Identico.*

ARTICOLO 29-bis.

È assegnato alla regione Marche un contributo speciale di lire 250 milioni annui per gli esercizi finanziari 1973, 1974 e 1975 per far fronte, attraverso il potenziamento dei propri uffici, alle necessità derivanti dagli accertamenti dei danni e dall'espletamento di tutte le pratiche relative agli indennizzi e alla esecuzione delle opere di ripristino relative ai territori delle province di Ancona, Ascoli Piceno e Macerata, colpiti dal sisma in relazione al decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, e al presente decreto.

ARTICOLO 29-ter.

Il penultimo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è sostituito dal seguente:

« All'uopo lo Stato metterà a disposizione della Regione Marche l'importo di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1972, l'importo annuo di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1991 e quello di lire 500 milioni nell'anno finanziario 1992. La parte di tali somme eventualmente non utilizzata per le finalità previste dalla presente legge sarà riversata al bilancio dello Stato ».

(*A agevolazioni tributarie*).

ARTICOLO 30.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

#### ARTICOLO 31.

Indipendentemente dall'applicazione dell'articolo 61 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 917, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1968, n. 1088, in caso di danni gravi ai fabbricati rurali, alle macchine e alle attrezzature delle aziende agrarie dei comuni di cui all'elenco *A* allegato al presente decreto-legge, l'intendente di finanza concede per l'anno 1973, a richiesta dell'interessato, lo sgravio della imposta sul reddito dominicale dei terreni e relativa sovrimposta, nonché dell'imposta sul reddito agrario.

#### ARTICOLO 32.

I competenti uffici distrettuali delle imposte dirette provvedono anche di propria iniziativa, in base alle notizie in loro possesso o su segnalazione delle autorità locali, allo sgravio, con decorrenza dal 24 novembre 1972 dell'imposta sul reddito dei fabbricati o dell'imposta speciale sul reddito dei fabbricati di lusso, nonché delle relative sovrimposte e addizionali nei comuni colpiti dagli eventi calamitosi, di cui agli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto-legge.

Il competente ufficio tecnico erariale, su segnalazione dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette o d'iniziativa, provvederà ad effettuare le verifiche dei danni riportati dai fabbricati.

#### ARTICOLO 33.

In deroga alle norme contemplate dalle vigenti disposizioni in materia di finanza locale è fatto obbligo ai comuni indicati negli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto-legge di rivedere, entro il 31 dicembre 1973, la posizione fiscale dei contribuenti al fine di deliberare lo sgravio di tutto o parte dei tributi locali diretti relativamente agli anni 1972 e 1973.

Gli sgravi di cui sopra saranno disposti con deliberazione consiliare.

#### ARTICOLO 34.

Le erogazioni in denaro o in natura effettuate in favore delle popolazioni dei comuni indicati negli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto-legge sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile, dalla imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'addizionale provinciale all'imposta sulle industrie, i commerci, le arti e le professioni, dall'imposta camerale, dalla imposta di bollo e non concorrono a formare il reddito imponibile agli effetti dell'imposta complementare e della imposta sulle società.

Sono esenti da ogni altro tributo locale le erogazioni ricevute a titolo di liberalità dalle popolazioni predette.

#### ARTICOLO 35.

Nei comuni di cui agli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto-legge le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti comunque relativi all'attua-

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

ARTICOLO 31.

*Identico.*

ARTICOLO 32.

*Identico.*

ARTICOLO 33.

*Identico.*

ARTICOLO 34.

*Identico.*

ARTICOLO 35.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

zione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici sono esenti dalle imposte di bollo, di registro ed ipotecarie, dalle tasse di concessione governativa, dai diritti catastali, nonché dagli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari e dai tributi speciali di cui al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto, e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili, effettuati in data anteriore al 1° gennaio 1973 a titolo gratuito o oneroso, per atto tra vivi o *mortis causa*, non sono dovute qualora il contribuente provi che il bene cui l'imposta si riferisce è andato distrutto o è stato demolito per effetto degli eventi calamitosi.

In caso di distruzione o demolizione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile. Non si fa luogo alla restituzione delle imposte già pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni e dalle imposte ipotecarie e catastali, nonché da ogni altra tassa o diritto, le eredità e i legati devoluti nelle successioni dei deceduti nel periodo dal 24 novembre 1972 al 31 dicembre 1973 o successivamente a causa degli eventi calamitosi.

Per conseguire le agevolazioni tributarie stabilite dal presente decreto occorre apposita dichiarazione rilasciata in carta semplice dalla amministrazione dei lavori pubblici o enti da essa delegati. Gli uffici pubblici tenuti al rilascio della documentazione necessaria ad ottenere i benefici di cui al presente decreto debbono rilasciare le certificazioni richieste gratuitamente quando il richiedente dimostri con certificato di residenza di essere residente nei comuni indicati negli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto o di aver sopportato danni in conseguenza degli eventi calamitosi in quei comuni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili istituita con decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

#### ARTICOLO 36.

Per l'anno 1973 sono attribuite dalle intendenze di finanza ai comuni indicati negli elenchi *A* e *B* allegati al presente decreto ed alle province nel cui territorio essi sono compresi, somme sostitutive pari all'ammontare delle minori entrate derivanti da sgravi di tributi disposti per detto anno in applicazione del presente decreto.

L'attribuzione delle somme di cui al comma precedente, relativamente alle minori entrate derivanti da sgravi di tributi locali diretti, è disposta sulla base delle deliberazioni consiliari di cui all'articolo 33 approvate dal competente organo di controllo.

Per il pagamento delle somme di cui al primo comma è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1973.



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 36.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(*Proroghe di termini*).

ARTICOLO 37.

Le domande intese ad ottenere i contributi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 6 del decreto-legge 4 marzo 1972, n. 25, convertito in legge 16 marzo 1972, n. 88, per i comuni inclusi, ai sensi dell'articolo 37-*bis* della citata legge di conversione 16 marzo 1972, n. 88, nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 gennaio 1973 vanno presentate ai competenti uffici del genio civile non oltre il termine del 31 agosto 1973. Le perizie e l'ulteriore documentazione a corredo delle predette domande debbono essere presentate entro il successivo termine del 31 dicembre 1973.

ARTICOLO 38.

Il termine per la presentazione ai competenti uffici del genio civile delle domande intese ad ottenere i benefici previsti in dipendenza del terremoto del febbraio 1971 in provincia di Viterbo, stabilito dal quinto comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, e prorogato con l'articolo 40-*quater* del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1974.

Per l'accertamento del titolo di proprietà dei fabbricati di proprietà privata danneggiati dal terremoto di cui al comma precedente ai fini della concessione dei contributi previsti dall'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è consentita la presentazione della documentazione di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

(*Modifiche e integrazioni all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119*).

ARTICOLO 39.

Per gli edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Tuscania i contributi di cui al secondo comma dell'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito in legge 26 maggio 1971, n. 288, sono concessi nella misura unica dell'85 per cento, fermo restando l'intervento a totale carico dello Stato previsto dal comma medesimo.

Per gli edifici stessi le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal predetto articolo 6, con le modifiche contenute nel precedente comma, debbono essere corredate dalla perizia unitaria per comparto dei lavori da eseguire e debbono essere presentate al competente ufficio del genio civile entro il termine perentorio di cui al primo comma del precedente articolo 38.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

(*Proroghe di termini*).

ARTICOLO 37.

*Identico.*

ARTICOLO 38.

*Identico.*

(*Modifiche e integrazioni all'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119*).

ARTICOLO 39.

*Identico.*

ARTICOLO 39-bis.

L'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

« In dipendenza dei movimenti sismici verificatisi nel febbraio 1971 nei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Piansano e Tessennano della provincia di Viterbo e nel comune di Valfabbrica in provincia di Perugia, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere a sua cura e spesa:

a) alla riparazione, al ripristino o ricostruzione di edifici pubblici e di uso pubblico, di acquedotti, di fognature e di altre opere igieniche e sanitarie,

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

di edifici scolastici e di scuole materne, di parchi e giardini, di strade e piazze, di edifici di culto, di musei, di ambulatori, di infermerie, di ospedali e di ogni altra opera di interesse di enti locali e di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e loro consorzi, nonché al ripristino degli arredi, delle apparecchiature, delle attrezzature degli edifici stessi, che siano stati distrutti o danneggiati;

b) alla formazione di un piano di ricostruzione del centro storico di Toscana ed alla esecuzione delle opere di intervento ad esso connesse, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

c) alla formazione di un piano delle zone destinate alla edilizia economica popolare ed alla esecuzione di tutte le opere di urbanizzazione ed allacciamento necessarie all'attuazione di tale piano nel suo complesso, ivi comprese quelle conseguenti ad eventuali varianti;

d) al consolidamento dell'abitato di Toscana, ai sensi della legge 5 luglio 1908, n. 445, contemporaneamente alla riparazione o ricostruzione degli edifici;

e) alla costruzione di alloggi da assegnare alle famiglie rimaste senza tetto e di locali da adibire ad attività commerciale, artigianale e professionale, nonché alla realizzazione delle necessarie opere di urbanizzazione primarie e secondarie oltretutto nelle zone di nuovi insediamenti urbani destinate alle famiglie senza tetto, anche nelle zone di insediamento per attività industriali ed artigiane previste nei piani regolatori generali e nei programmi di fabbricazione dei comuni elencati al primo capoverso del presente articolo;

f) al ripristino di edifici di interesse storico, artistico e monumentale di proprietà privata o di enti pubblici;

g) al risanamento igienico dell'abitato ed alla realizzazione di opere di edilizia sociale;

h) alla concessione di contributi nella spesa occorrente per la riparazione o ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione riferita allo stato pre-sisma;

*h-bis*) alla ricostruzione e riparazione, a totale carico dello Stato, di alloggi dell'Istituto provinciale autonomo delle case popolari, degli alloggi GESCAL ed ex gestione INA-Casa e dei lavoratori agricoli costruiti ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676;

i) a studi, indagini geotecniche e geofisiche, nonché a rilievi e progettazioni inerenti alla sistemazione urbanistica di cui ai successivi articoli, nonché a studi e progettazioni di opere previste nelle vigenti leggi, in particolare di quelle relative al centro storico di Toscana;

l) al pagamento delle espropriazioni necessarie all'attuazione dei piani di cui ai paragrafi precedenti b) e c).

La ricostruzione delle opere da realizzare a cura e spese dello Stato può essere effettuata anche in sede più adatta e con strutture e dimensioni diverse da quelle preesistenti.

Le opere previste nel presente articolo vengono realizzate con i miglioramenti tecnici e funzionali ritenuti necessari per l'uso cui le opere sono destinate.

L'approvazione dei progetti di qualsiasi importo, l'impegno della spesa, l'appalto e la gestione tecnico-amministrativo-economica delle opere, nonché la concessione e la liquidazione dei contributi di cui al successivo articolo 6, è demandata, in deroga ai limiti di competenza per valore, ai provveditorati regionali alle opere pubbliche per il Lazio e l'Umbria ».

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

ARTICOLO 39-ter.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

« L'amministrazione dei lavori pubblici provvede alla formazione ed alla attuazione del piano di ricostruzione e restauro del centro storico di Toscana, colpito dal sisma, nonché alla formazione del piano per il risanamento igienico e la ristrutturazione urbanistico-edilizia di tale centro in relazione ai suoi valori ambientali. Tutti gli interventi relativi, di qualsiasi genere e natura, sono effettuati a spesa dello Stato ».

ARTICOLO 39-quater.

L'articolo 6 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, è sostituito dal seguente:

« I contributi previsti dalla lettera h) dell'articolo 4 per la riparazione e la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura e destinazione sono concessi sull'ammontare della spesa effettivamente occorrente risultante da apposita perizia da presentarsi ai competenti uffici del genio civile:

- a) nella misura del 90 per cento quando si tratta di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di non più di 5 vani ed accessori;
- b) nella misura dell'80 per cento quando si tratti di alloggi la cui consistenza fosse, prima del sinistro, di 6 o 7 vani ed accessori;
- c) nella misura del 70 per cento negli altri casi.

Qualora si tratti di edifici di proprietà privata siti nel centro storico di Toscana, lo Stato interviene, a suo totale carico, in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare della spesa risultante dalla perizia. Per la residua parte effettivamente occorsa, sono concessi contributi nella misura unica dell'85 per cento.

Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dal presente articolo debbono essere presentate ai competenti uffici del genio civile. Le perizie dei lavori da eseguire, redatte dai tecnici iscritti negli albi professionali e giurate avanti al cancelliere della pretura competente per territorio, e tutte le altre documentazioni a corredo, possono essere non contestuali alle domande.

La presentazione della perizia giurata all'ufficio del genio civile costituisce autorizzazione all'inizio dei lavori, anche in deroga alle norme della contabilità dello Stato, fatta salva la spettanza e la determinazione della misura del contributo.

All'accertamento della consistenza dei fabbricati agli effetti della commisurazione del contributo, qualora sia contestata la corrispondenza alla realtà delle schede del nuovo catasto edilizio urbano e queste siano state distrutte o perdute, provvedono gli uffici tecnici erariali a richiesta dei competenti uffici del genio civile.

Anche in pendenza della emanazione e registrazione dei decreti di concessione dei contributi, il provveditorato regionale alle opere pubbliche corrisponde, ai proprietari che ne facciano richiesta, anticipazioni al 75 per cento del contri-

(Segue: *Testo del decreto-legge*)



(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

buto, agli stessi spettante e della eventuale spesa a totale carico dello Stato, risultante dalla perizia giurata entro 60 giorni dalla richiesta medesima, nei limiti delle disponibilità finanziarie.]

La residua parte del contributo e l'eventuale quota di spesa a totale carico dello Stato saranno corrisposte solo a lavori ultimati, in seguito al rilascio del certificato di regolare esecuzione da parte dei competenti uffici del genio civile. Per i lavori relativi agli edifici di interesse storico, artistico e monumentale, siti nel centro storico di Tuscania, il rilascio del certificato deve essere preceduto dal benessere della sovrintendenza ai monumenti per il Lazio ».

#### ARTICOLO 39-*quinquies*.

All'articolo 7 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunti i seguenti commi:

« Ove tra i proprietari delle varie unità immobiliari costituenti un comparto non vi sia unanimità di consensi per la riparazione o ricostruzione degli edifici, sarà sufficiente e vincolante per i dissenzienti l'assenso dei proprietari costituenti i due terzi dell'intera consistenza del comparto, determinata sulla base delle singole perizie giurate dei lavori da eseguire riferite all'intero comparto.

Qualora non venga raggiunto accordo, calcolato come al precedente comma, il comune di Tuscania avrà facoltà di procedere a norma dell'articolo 23 della legge 17 luglio 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero sostituirsi ai proprietari interessati mediante la occupazione temporanea degli immobili. In tale ultima ipotesi, i proprietari sono tenuti al rimborso in una unica soluzione della spesa sostenuta dal comune, fatti salvi, in caso di inadempienza, i provvedimenti esecutivi di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 ».

#### ARTICOLO 39-*sexies*.

Alla fine dell'articolo 21 del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288, sono aggiunte le seguenti parole:

« e l'allacciamento degli scarichi alla rete fognante principale cittadina completo di idonei impianti di depurazione ».

#### ARTICOLO 39-*septies*.

Il Ministro del tesoro, con propri decreti, determina le condizioni e modalità per l'utilizzo del fondo speciale di cui all'articolo 37-*ter* del decreto-legge 1° aprile 1971, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1971, n. 288.

Ai fini della costituzione del fondo di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, che sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro.

All'onere di lire 200 milioni si provvede a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

(*Norme finanziarie*).

ARTICOLO 40.

All'onere di lire 25.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede quanto a lire 14.000 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a lire 10.000 milioni e 1.000 milioni a carico rispettivamente del capitolo 3523 e del capitolo 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 41.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 marzo 1973.

LEONE

ANDREOTTI - RUMOR - VALSECCHI -  
SCALFARO - GULLOTTI - FERRI  
MAURO - COPPO - TAVIANI -  
MALAGODI.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA.

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

(*Norme finanziarie*).

ARTICOLO 40.

All'onere di lire 32.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1973 si provvede quanto a lire 14.000 milioni a carico del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1971, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle predette disponibilità indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64, e quanto a lire 15.000 milioni e 3.000 milioni a carico rispettivamente del capitolo 3523 e del capitolo 5381 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1972.

*Identico.*

ARTICOLO 41.

*Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

## ELENCO A

## PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

- 1) Acquasanta Terme
- 2) Amandola
- 3) Appignano del Tronto
- 4) Arquata del Tronto
- 5) Ascoli Piceno
- 6) Castignano
- 7) Comunanza
- 8) Folignano
- 9) Force
- 10) Maltignano
- 11) Montefalcone Appennino
- 12) Montefortino
- 13) Montegallo
- 14) Montelparo
- 15) Montemonaco
- 16) Palmiano
- 17) Roccafluvione
- 18) Rotella
- 19) Santa Vittoria in Matenano
- 20) Smerillo
- 21) Venarotta

## PROVINCIA DI MACERATA

- 1) Bolognola
- 2) Caldarola
- 3) Castel Sant'Angelo
- 4) Gualdo
- 5) Monte San Martino
- 6) Penna San Giovanni
- 7) San Ginesio
- 8) Sant'Angelo in Pontano
- 9) Sarnano

## PROVINCIA DI PERUGIA

- 1) Cascia
- 2) Norcia
- 3) Poggiodomo
- 4) Preci

## PROVINCIA DI TERAMO

- 1) Civitella del Tronto
- 2) Crognaleto
- 3) Valle Castellana

(Segue: Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati)

## ELENCO A

## PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

*Identico*

## PROVINCIA DI MACERATA

*Identico*

## PROVINCIA DI PERUGIA

- 1) Cascia
- 2) Norcia
- 3) Poggiodomo
- 4) Preci
- 5) Pietralunga

## PROVINCIA DI TERAMO

*Identico*

(Segue: Testo del decreto-legge)

## ELENCO B

## PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

- 1) Acquaviva Picena
- 2) Belmonte Piceno
- 3) Carassai
- 4) Castel di Lama
- 5) Castorano
- 6) Colli del Tronto
- 7) Cossignano
- 8) Falerone
- 9) Grottazzolina
- 10) Massa Fermana
- 11) Massignano
- 12) Monsampietro Morico
- 13) Monsampolo del Tronto
- 14) Montalto Marche
- 15) Montappone
- 16) Montedinove
- 17) Montefiore dell'Aso
- 18) Montegiorgio
- 19) Monteleone di Fermo
- 20) Monteprandone
- 21) Monterinaldo
- 22) Monterubbiano
- 23) Monte S. Pietrangeli
- 24) Monte Vidon Combatte
- 25) Montottone
- 26) Moresco
- 27) Offida
- 28) Ortezzano
- 29) Petritoli
- 30) Ripatransone
- 31) Servigliano
- 32) Spinetoli
- 33) Torre San Patrizio

## PROVINCIA DI MACERATA

- 1) Acquacanina
- 2) Apiro
- 3) Belforte
- 4) Camerino
- 5) Camporotondo di Fiastrene
- 6) Castel Raimondo
- 7) Cessopalombo
- 8) Cingoli
- 9) Colmurano
- 10) Corridonia

- 11) Fiastra
- 12) Fiordimonte
- 13) Gagliole
- 14) Loro Piceno
- 15) Macerata
- 16) Mogliano
- 17) Montecavallo
- 18) Muccia
- 19) Petriolo
- 20) Pievebovigliana
- 21) Pieve Torina
- 22) Pioraco
- 23) Pollenza
- 24) Poggio San Vicino
- 25) Ripe San Ginesio
- 26) San Severino Marche
- 27) Sefro
- 28) Serra Petrona
- 29) Serravalle di Chienti
- 30) Tolentino
- 31) Treia
- 32) Urbisaglia
- 33) Ussita
- 34) Visso

## PROVINCIA DI PERUGIA

- 1) Cerreto di Spoleto
- 2) Monteleone di Spoleto
- 3) Sant'Anatolia di Narco
- 4) Scheggino
- 5) Sellano
- 6) Vallo di Nera

## PROVINCIA DI RIETI

- 1) Accumoli
- 2) Amatrice

## PROVINCIA DI TERAMO

- 1) Campi
- 2) Colonnella
- 3) Corropoli
- 4) Montorio al Vomano
- 5) Rocca Santa Maria
- 6) Sant'Egidio alla Vibrata
- 7) Teramo
- 8) Torricella Sicura

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni approvate dalla Camera dei deputati*)

**ELENCO B**

*Identico.*